

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MISILMERI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SCRITTURA PRIVATA

Atto di regolazione della cessione del contratto individuale di lavoro subordinato -ROSONE Francesco Paolo- art. 30, D. Lgs. 165/2001 - T.U.P.I. e artt. 1406 e seguenti codice civile)

Le parti di seguito costituite:

- COMUNE DI MISILMERI (PA), con sede in Misilmeri (PA) Piazza Comitato 1860, n.26, codice fiscale 86000450824 rappresentato dal Dr. Domenico TUBIOLO, nato a MISILMERI (Pa) il 25.04.1962, che interviene in qualità di Responsabile dell'Area I "Affari generali Istituzionali e informatica" giusto Provvedimento del Sindaco n. 10 del 05.03.2015, che nel prosieguo del contratto sarà indicato semplicemente "CESSIONARIO";
- ROSONE Francesco Paolo - nato a Palermo il 13.03.1974 codice fiscale: RSNFNC74C13G273C che nel prosieguo del contratto sarà indicato "LAVORATORE CEDUTO"

PREMESSO CHE:

a) l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" stabilisce che le "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. ...omissis...";

b) il codice civile disciplina la "cessione del contratto" al capo VIII del libro IV con gli articoli 1406 e seguenti definendone così la nozione "Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta";

c) il Comune di Misilmeri, mediante bando pubblicato all'Albo e sulla GURS in data 26.11.2021, ha attivato la procedura di mobilità regolata dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto di istruttore informatico;

d) il Sig. Francesco Paolo Rosone è risultato vincitore della suddetta procedura di mobilità;

e) L'Opera Pia Telesino - Ardizzone, ente cedente, con deliberazione dirigenziale n. 21 del 31.03.2022, ha rilasciato il nulla osta definitivo al trasferimento presso Ente nei confronti del sig. Francesco Paolo Rosone;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Cessione contratto di lavoro

1. Il sig. Francesco Paolo Rosone cede al CESSIONARIO il contratto di lavoro stipulato con l'Opera Pia Telesino - Ardizzone, ove è stato assunto in data 01/01/2001, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

Art. 2 - Disposizioni specifiche della cessione di contratto

1. Il contratto viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro Quarto (articoli 1406 e seguenti) del codice civile.

2. Il sig. Francesco Paolo Rosone garantisce la piena validità del contratto ceduto, i cui contenuti e le cui condizioni attuali restano confermati integralmente.

3. IL LAVORATORE CEDUTO può opporre al CESSIONARIO tutte le eccezioni derivanti

Cessione contratto di lavoro - Rosone Francesco Paolo

dal contratto ma non quelle fondate su altri rapporti con l'Opera Pia telesino - Ardizzone - ente cedente - e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell'articolo 1409 del codice civile.

4. Il LAVORATORE CEDUTO non subirà, per effetto del suo passaggio alle dipendenze del CESSIONARIO, conseguenze giuridiche ed economiche pregiudizievoli, poiché il suo rapporto di lavoro subordinato viene ceduto senza soluzione di continuità e senza interrompere il rapporto di lavoro in corso.

7. Il LAVORATORE CEDUTO conserva integralmente la posizione giuridica ed economica che ha acquisito e maturato presso il CEDENTE per quanto riguarda, ad esempio, l'anzianità di servizio effettiva, la categoria giuridica, la posizione economica, il trattamento di fine rapporto, le eventuali ferie residue maturate e non godute e così via.

Art. 3 - Tipologia del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno pari a 36 ore settimanali e indeterminato;
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
3. In caso di annullamento della procedura di mobilità il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Art. 4 - Durata del contratto

1. Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto a decorrere dal 30/04/2022.

Pertanto, l'ultimo giorno di lavoro presso l'Opera Pia Telesino - Ardizzone del LAVORATORE CEDUTO è il 29/04/2022.

Art. 5 - Inquadramento professionale

1. Il LAVORATORE CEDUTO è inquadrato nella categoria giuridica con la posizione economica ed il profilo professionale di cui all'ordinamento professionale del CCNL del 31 marzo 1999, confermato dal CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 e così indicati:

a) CATEGORIA GIURIDICA = C

b) POSIZIONE ECONOMICA = C1

c) PROFILO PROFESSIONALE = ISTRUTTORE CONTABILE

2. Ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, il CESSIONARIO potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro. Le mansioni afferenti al profilo professionale di "istruttore contabile", presso il Cessionario, sono quelle della relativa declaratoria del vigente CCNL.

Art. 6 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico annuo del LAVORATORE CEDUTO è quello previsto dal vigente CCNL, con riferimento alla categoria di inquadramento, come sotto indicato:

a. LIVELLO RETRIBUTIVO INIZIALE C1 = € 20.344,08 per 12 mensilità, oltre all'indennità di vacanza contrattuale, tredicesima mensilità, indennità di comparto, oltre all'assegno per il nucleo familiare se spettante, ed eventuali indennità laddove previste, secondo le previsioni normative e contrattuali nel tempo vigenti. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella

Cessione contratto di lavoro – Rosone Francesco Paolo

prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 - Sede di lavoro

1. La struttura organizzativa di assegnazione è l'Area 2 " Economico- Finanziaria"; per ragioni organizzative e di servizio la struttura di adibizione potrà essere variata in qualsiasi momento dall'Amministrazione cessionaria.

Art. 8- Orario di lavoro

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno e indeterminato.

Art. 9 - Obblighi del LAVORATORE

IL LAVORATORE CEDUTO è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, e ha in particolare l'obbligo di conformarsi a quanto previsto:

- a) a quanto previsto dal "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- b) all'osservanza del codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con atto di Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015 e s.m.i.;
- c) all'osservanza di quanto previsto dal regolamento del Comune di Misilmeri in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso PP.AA. e gli enti privati in controllo pubblico;
- d) all'osservanza di quanto previsto dal regolamento del Comune di Misilmeri per la disciplina delle incompatibilità per il procedimento di autorizzazione delle attività extraistituzionali consentite al personale del Comune di Misilmeri;

I suddetti documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Misilmeri (PA).

Art. 10 - Incompatibilità

1. IL LAVORATORE CEDUTO dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 necessitano di autorizzazione e non potranno essere svolti senza che il LAVORATORE CEDUTO sia stato autorizzato preventivamente dal CESSIONARIO.

3. Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del LAVORATORE CEDUTO l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art. 11 - Disciplina

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito dell'attività di gestione del rapporto di lavoro con entrambi gli Enti per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali e contabili e per tutte le altre operazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi che lo disciplinano. Il Cessionario si impegna affinché il trattamento dei dati personali derivanti dal

Cessione contratto di lavoro – Rosone Francesco Paolo

rapporto di lavoro in atto sia svolto nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dal Reg. UE 679/2016.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Misilmeri, rappresentato dal SINDACO, con sede in Piazza Comitato 1860, n. 26.

Art. 13 - Disposizione di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, nel codice civile, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto Funzioni Locali.

Art. 14 - Foro competente

1. Il foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro.

Art. 15 - Oneri e spese contrattuali

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. e dell'imposta di registrazione, ai sensi dell'articolo 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, poiché il contratto cede un contratto di lavoro subordinato a sua volta esente dall'imposto di bollo e non soggetto a registrazione.

Il presente contratto è redatto e sottoscritto in triplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto

Misilmeri, 22/04/2022

IL LAVORATORE CEDUTO (sig. Francesco Paolo ROSONE)

Francesco Paolo Rosone

IL COMUNE CESSIONARIO (dott. Domenico TUBIOLO)

D. Tubiolo